



# COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Provincia di Pescara

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 20/04/2024

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì venti, del mese di Aprile alle ore 15:35, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FERRI LORENZO	SI
CONSIGLIERE	BELLISARIO ADRIANA	SI
CONSIGLIERE	DELLE MONACHE ARIANNA	SI
CONSIGLIERE	DI FEBO PARIDE	SI
CONSIGLIERE	ANSELMI ANGELO	SI
CONSIGLIERE	FALONE MASSIMILIANO	SI
CONSIGLIERE	EPIFANI SANDRO	SI
CONSIGLIERE	TATONE CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	DI VITTORIO DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	DI GIANDOMENICO PIERINO	--
CONSIGLIERE	DI CLEMENTE CESARE	--
CONSIGLIERE	GAUDIELLO ALESSIO	SI
CONSIGLIERE	MATTIOLI MATTEO	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA.**

Assume la Presidenza **ANSELMI ANGELO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 10 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Sindaco; comunica che da quest'anno il PEF predisposto dal gestore del servizio, vien validato da AGIR; che non c'è molta flessibilità nel modulare le tariffe e che ci sono gli aumenti data la copertura obbligatoria dei costi indicati nel PEF; interviene il Responsabile del Settore II dott. Nerone che spiega come il PEF del comune di Cappelle sul Tavo sia duplice, da un lato il gestore, e dall'altro l'Ufficio Tributi e quello di supporto. Le variazioni ammissibili riguardano le esenzioni per il primo biennio per le attività storiche, le tariffe ridotte del 35%, le riduzioni già previste precedentemente, per un costo a carico del bilancio di circa 6.000€ dovendo dare copertura integrale al PEF, la possibilità di coprire i costi con il recupero dell'evasione.

A confronto dei fabbisogni standard che riportano un valore per il comune di c.ca 490.000€, il Comune di Cappelle sul Tavo ha un PEF di c.ca 441.000€ quindi resta un costo contenuto.

Il Sindaco evidenzia come vi sia stata l'altro ieri una possibilità di proroga oltre il 30/04, avendo l'Ufficio predisposto tempestivamente gli atti, si è deciso di operare l'adozione comunque oggi, e ringrazia del lavoro svolto.

Non ci sono altri interventi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... " ... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del](#)*

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23.02.2023 il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto, ai sensi dell'art. 14, dal soggetto gestore ed approvato/validato dal Comune **ovvero** dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa;

**Visti** inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

- “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi* ...” (lett. i);

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/05/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I “livello qualitativo minimo” così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

**Visto** l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...*” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

**Vista** quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.

**Dato atto** che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cappelle sul Tavo, è costituito ed è operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

**Preso atto** quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dai soggetti gestori ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € **478.211,00** per l’anno 2024;

**Considerato** che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07: Anno 2024 € 3.662,00

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione: Anno 2024 € 33.037,00;

**Rilevato**, pertanto, che a seguito dell'applicazione delle suddette poste rettificative, l'importo delle entrate tariffarie anno 2024 necessarie per assicurare la copertura integrale dei costi di riferimento, ammonta ad € **441.512,00**;

**Dato quindi atto** che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione **n. 147 del 15.04.2024**, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

#### **Richiamate**

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

**Considerato**, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

**Dato atto** quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Cappelle sul Tavo è complessivamente pari ad € **492.023,04**;

**Evidenziato** che l'importo complessivo del Piano Economico Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

**Dato quindi atto** che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € **441.512,00**, sono così ripartiti:

**COSTI FISSI** € **107.282,00**

**COSTI VARIABILI** € **334.230,00**

**Ritenuto** di confermare, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni e agevolazioni:

**UTENZE DOMESTICHE – Art. 28**

- A.I.R.E. PENSIONATI: riduzione di 2/3 della tariffa (a carico tariffe TARI)
- COMPOSTAGGIO DOMESTICO: riduzione del 20% della quota variabile (a carico tariffe TARI)
- USO DISCONTINUO: riduzione del 15% sulla tariffa variabile (a carico tariffe TARI)
- LEGGE 104/92: riduzione del 20% sulla tariffa variabile (a carico bilancio)
- LEGGE 104/92 con ISEE inferiore ad € 10.000 /15.000: esenzione totale (a carico bilancio)
- FAMIGLIE NUMEROSE: riduzione del 20% sulla tariffa variabile (a carico bilancio)

**UTENZE NON DOMESTICHE – Art. 29**

- ATTIVITA' STORICHE: riduzione del 35% annuo, per il primo biennio successivo all'iscrizione all'albo (a carico bilancio)
- PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI CENTRO STORICO: esenzione dal pagamento del tributo Tari per i primi cinque anni di attività (a carico bilancio).

il cui costo complessivo di € 10.100,00:

- viene posto a carico delle tariffe TARI per l'importo di € 4.100,00
- viene finanziato a carico del bilancio per l'importo di € 6.000,00 con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 10451.0 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, sufficientemente capiente;

**Dato atto**, allora, che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri: volume dei rifiuti prodotti, per cui:
  - 80% a carico delle utenze domestiche;
  - 20% a carico delle utenze non domestiche;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Tutto ciò premesso**, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

**Vista** la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

**Ritenuto**, infine, opportuno procedere alla riscossione della TARI 2024 in tre rate, di cui le prime due a titolo di acconto e la terza rata a titolo di saldo, stabilendo le seguenti scadenze per il relativo pagamento:

- I rata: 30/06/2024;
- II rata: 30/09/2024;

- III rata: 31/12/2024;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli: 9; contrari: ///; astenuti: 1 Cons. Gaudiello

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con determinazione **n. 147 del 15.04.2024** da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO;
3. di quantificare in € **441.512,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
4. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - a. *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
7. di di confermare, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni e agevolazioni:

UTENZE DOMESTICHE – Art. 28

- A.I.R.E. PENSIONATI: riduzione di 2/3 della tariffa (a carico tariffe TARI)

- COMPOSTAGGIO DOMESTICO: riduzione del 20% della quota variabile (a carico tariffe TARI)

- USO DISCONTINUO: riduzione del 15% sulla tariffa variabile (a carico tariffe TARI)

- LEGGE 104/92: riduzione del 20% sulla tariffa variabile (a carico bilancio)
- LEGGE 104/92 con ISEE inferiore ad € 10.000 /15.000: esenzione totale (a carico bilancio)
- FAMIGLIE NUMEROSE: riduzione del 20% sulla tariffa variabile (a carico bilancio)

UTENZE NON DOMESTICHE – Art. 29

- ATTIVITA' STORICHE: riduzione del 35% annuo, per il primo biennio successivo all'iscrizione all'albo (a carico bilancio)
- PICCOLE ATTIVITA' COMMERCIALI CENTRO STORICO: esenzione dal pagamento del tributo Tari per i primi cinque anni di attività (a carico bilancio).

il cui costo complessivo di € 10.100,00:

- viene posto a carico delle tariffe TARI per l'importo di € 4.100,00
- viene finanziato a carico del bilancio per l'importo di € 6.000,00 con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista al Cap. 10451.0 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, sufficientemente capiente;

8. di stabilire che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:
  - I rata: 30/06/2024;
  - II rata: 30/09/2024;
  - III rata: 31/12/2024;
9. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, Con voti favorevoli: 9; contrari: ///; astenuti: 1 Gaudiello

stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2024**,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 240 del 16/04/2024 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 16/04/2024.

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 240 del 16/04/2024 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore NERONE FABRIZIO in data 16/04/2024.

---

**APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**Presidente**  
**ANSELMI ANGELO**

**Segretario Generale**  
**D'INCECCO MARZIA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo all'Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 22/04/2024 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 07/05/2024, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**  
**D'INCECCO MARZIA**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**  
**D'INCECCO MARZIA**

	2024			2025		
	Comune di Cappelletto sul Tavo			Comune di Cappelletto sul Tavo		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	35.539	-	35.539	34.009	-	34.009
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	45.870	-	45.870	43.895	-	43.895
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	73.930	-	73.930	70.746	-	70.746
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	187.613	928	188.541	179.534	871	180.406
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.953	-	1.953	1.869	-	1.869
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	586	-	586	561	-	561
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	33.980	-	33.980	32.517	-	32.517
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	14.272	-	14.272	13.657	-	13.657
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	32.989	32.989	-	31.793	31.793
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	328.095	33.917	362.012	313.966	32.664	346.631
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	37.566	-	37.566	35.948	-	35.948
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.441	22.149	27.590	5.207	18.594	23.801
Costi generali di gestione CGG	26.600	5.512	32.112	25.454	4.486	29.940
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	158	1.111	1.269	151	2.340	2.491
Costi comuni CC	32.199	28.772	60.971	30.812	25.420	56.232
Ammortamenti Amm	3.777	-	3.777	3.619	-	3.619
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	3.286	-	3.286	2.838	-	2.838
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	7.063	-	7.063	6.457	-	6.457
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO <sub>TF</sub>	257	-	257	246	-	246
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	10.857	10.857	-	9.672	9.672
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	76.570	39.629	116.199	72.971	35.092	108.064
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	404.665	73.546	478.211	386.938	67.757	454.694
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	404.665	73.546	478.211	386.938	67.757	454.694
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			72%			72%
q <sub>02</sub> ton			1.248,70			1.248,70
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			29,72			30,95
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,18			38,18
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,25			-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,60			0,60
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
Di <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			7,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			2,60%
(1+ρ)			1,0960			1,0260
ΣT <sub>0</sub>			478.211			454.694
ΣTV <sub>0-1</sub>			322.570			362.012
ΣTF <sub>0-1</sub>			63.839			116.199
ΣT <sub>0-1</sub>			386.409			478.211
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,2376			0,9508
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			423.504			454.694
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			54.707			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	328.095	33.917	362.012	313.966	32.664	346.631
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	76.570	39.629	116.199	72.971	35.092	108.064
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	404.665	73.546	478.211	386.938	67.757	454.694
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			27.781			11.876
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			8.917			3.812
ΣTV <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			334.230			334.755
ΣTF <sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			107.282			104.252
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			441.512			439.007
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,83			0,83
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			35.933			
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			72.426			
H di partenza			49,6%			
Classe di partenza H			E			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			52,1%			54,1%
			D			D

**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO (PE) - TARIFFE TARI 2024**

UTENZE DOMESTICHE		COEFFICIENTI ADOTTATI		TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
COD_CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE	Ka*	Kb*		
160	DOMESTICA 1 OCCUPANTE 1	0,75	0,6	0,342	85,948
161	DOMESTICA 2 OCCUPANTE 2	0,88	1,4	0,402	147,954
162	DOMESTICA 3 OCCUPANTE 3	1	1,8	0,456	186,147
163	DOMESTICA 4 OCCUPANTE 4	1,08	2,2	0,493	230,551
164	DOMESTICA 5 OCCUPANTE 5	1,11	2,9	0,506	280,148
165	DOMESTICA 6+ OCCUPANTE 6	1,1	3,4	0,501	317,307
UTENZE NON DOMESTICHE		COEFFICIENTI ADOTTATI		TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
COD_CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE	Kc*	Kd*		
21	Stabilimenti balneari	0,29	2,54	0,00	0,00
23	Alberghi con ristorante	0,44	3,83	0,87	4,05
24	Alberghi senza ristorante	0,66	5,8	0,83	3,84
25	Case di cura e riposo	0,34	2,97	0,22	2,30
46	Discoteche, night club	1,01	8,91	2,44	2,70
155	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,85	7,51	0,53	2,35
156	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	0,89	7,8	0,51	2,55
157	Banche ed istituti di credito	0,9	7,89	0,35	1,69
158	Bar, caffè, pasticceria	0,44	3,9	3,57	6,10
159	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,94	8,24	0,26	1,84
166	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98	0,71	3,57
167	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	6,85	0,20	1,15
168	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,91	7,98	1,96	1,87
175	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,41	3,62	1,15	5,79
176	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,67	5,91	0,94	2,36
177	Uffici, agenzie, studi professionali	5,54	48,74	0,59	2,77
178	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,38	38,5	0,65	2,87
179	Esposizioni, autosaloni	0,57	5	0,24	1,35
180	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,14	18,8	0,66	3,05
181	Attività industriali con capannoni di produzione	0,34	3	0,34	1,30
182	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,02	8,95	3,09	7,43
185	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,78	6,85	0,21	1,22
186	Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie	0,44	3,83	0,51	2,21

\*

Ka : Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb :coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Kc: coefficiente potenziale produzione

Kd :coefficiente produzione Kg/m2anno